



Informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari

Ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019
(c.d. “SFDR”)

Premessa

La presente informativa ha lo scopo di illustrare le scelte effettuate dalla Banca Popolare del Frusinate (di seguito anche “la Banca” o “la BPF”), come espressamente richiesto dal Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 (c.d. “**SFDR**”) relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, con riferimento a:

- ✓ politiche sull’integrazione dei rischi di sostenibilità adottate nei processi decisionali relativi agli investimenti e nella erogazione del servizio di consulenza (*art. 3 SFDR*);
- ✓ presa in considerazione o meno dei principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità (*art. 4 SFDR*);
- ✓ informazioni sull’allineamento della propria politica di remunerazione con gli obiettivi di gestione dei rischi di sostenibilità (*art. 5 SFDR*).

I nuovi adempimenti richiesti si applicano alla Banca in qualità di ente creditizio che presta alla clientela il servizio di gestione di portafogli e/o di consulenza in materia di investimenti.

Si forniscono, nel seguito, alcune definizioni utili alla comprensione della presente comunicazione:

- **Rischio di Sostenibilità** → un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento;
- **Investimento sostenibile** → investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori di efficienza delle risorse concernenti l’impiego di energia, l’impiego di energie rinnovabili, l’utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l’uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra, nonché l’impatto sulla biodiversità e l’economia circolare o un investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l’integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.
- **Fattori ESG (Environmental, Social, Governance)** → fattori ambientali, sociali e di governo.



Art. 3 – Trasparenza delle politiche in materia di rischio di sostenibilità

Si riporta di seguito l'art. 3 del Regolamento SFDR:

1. I partecipanti ai mercati finanziari pubblicano sui loro siti web informazioni circa le rispettive politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi decisionali relativi agli investimenti.

2. I consulenti finanziari pubblicano sui loro siti web informazioni circa le rispettive politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nelle loro consulenze in materia di investimenti o di assicurazioni.

La Banca Popolare del Frusinate è consapevole che l'integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance (c.d. fattori ESG) nei propri processi di investimento, oltre a favorire uno sviluppo economico e sociale sostenibile, possa contribuire positivamente ai risultati finanziari dei portafogli dei clienti riducendone, al contempo, i rischi.

La Banca, nel prestare il servizio di gestione di portafogli e il servizio di consulenza in materia di investimenti, identificherà il potenziale mercato di riferimento per ciascuna linea di gestione e strumento finanziario, specificando il tipo di clientela per le cui esigenze, caratteristiche, obiettivi e preferenze ESG, la linea di gestione o lo strumento finanziario sarà compatibile.

Con riferimento alle case terze ed ai loro prodotti viene definito un processo di due diligence volto a valutare l'aderenza di questi alla Politica ESG della Banca.

La BPF, nel processo di selezione degli strumenti finanziari, terrà conto dei fattori Ambientali, Sociali e di Governance sulla base delle politiche di governo dei prodotti definite.

Nell'ambito delle politiche di governo dei prodotti, non appena saranno disponibili fonti informative di riferimento e strumenti di supporto adeguati, saranno altresì indicati i processi volti ad assicurare il monitoraggio nel tempo degli obiettivi ESG.

La Banca sta definendo una metodologia per la valutazione e misurazione dei rischi ESG connessi ai servizi di investimento prestati, anche nell'ottica di valutare i possibili impatti di tali rischi sul rendimento dei propri servizi.

Art. 4 - Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di soggetto

Si riporta di seguito un estratto dell'art. 4 del Regolamento SFDR:

Articolo 4, comma 1

I partecipanti ai mercati finanziari pubblicano e aggiornano sui propri siti web:

a) ove prendano in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, una dichiarazione concernente le politiche di dovuta diligenza per quanto riguarda tali effetti, tenendo debitamente conto delle loro dimensioni, della natura e dell'ampiezza delle loro attività e della tipologia dei prodotti finanziari che rendono disponibili; oppure

b) ove non prendano in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, una chiara motivazione di tale mancata considerazione comprese, se del caso, informazioni concernenti se e quando intendono prendere in considerazione tali effetti negativi.

Articolo 4, comma 5

I consulenti finanziari pubblicano e aggiornano sui propri siti web:

a) informazioni indicanti se, tenendo debitamente conto delle loro dimensioni, della natura e dell'ampiezza delle loro attività e della tipologia dei prodotti finanziari in merito ai quali forniscono consulenza, nella loro consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni prendono in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità; oppure

b) informazioni sui motivi per cui non prendono in considerazione, nella loro consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni, gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità e, se del caso, informazioni concernenti se e quando intendono prendere in considerazione tali effetti negativi.

La Banca Popolare del Frusinate, in ottemperanza all'art. 4 del Regolamento SFDR relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, ha deciso di adottare un approccio di "**EXPLAIN**" relativamente ai principali effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità ESG (Environment, Social, Governance).

EXPLAIN

La Banca Popolare del Frusinate ritiene che il quadro di riferimento normativo e regolamentare che disciplina la trasparenza degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, risulti ancora incompleto, con particolare riferimento all'approvazione della



regolamentazione tecnica di attuazione prevista dall'art. 4, comma 6 del Regolamento (Ue) 2019/2088, stante la mancata definizione di indicatori e metriche puntuali per misurare in maniera oggettiva i principali effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.

La Banca, pertanto, intende prendere in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità in esito alla completa definizione del quadro normativo e regolamentare, a far data dal **1° gennaio 2022**.

In particolare, saranno considerati i significativi impatti negativi, effettivi o potenziali, sul valore dei portafogli gestiti e degli strumenti finanziari raccomandati, in relazione ad un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance.



Art. 5 - Trasparenza delle politiche di remunerazione e incentivazione relativamente all'integrazione dei rischi di sostenibilità

La normativa SFDR richiede ai partecipanti al mercato e ai consulenti finanziari di includere nelle proprie politiche di remunerazione e incentivazione informazioni su come le stesse siano coerenti con l'integrazione dei rischi di sostenibilità.

La Banca Popolare del Frusinate avvierà una procedura di revisione delle proprie politiche di remunerazione e incentivazione al fine di rendere più evidente la correlazione del sistema incentivante con il perseguimento degli obiettivi in termini di gestione del rischio di sostenibilità.